

SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO: Accordo Quadro con un unico operatore per il servizio di progettazione, realizzazione e gestione, mediante piattaforma digitale e servizio di proctoring, delle procedure concorsuali pubbliche del Comune di Trieste. GIG 87798766E0

ART. 1) – OGGETTO

Il Comune di Trieste affida a, che a mezzo del/della sopraindicato/a legale rappresentante/procuratore speciale accetta senza riserva alcuna, l'Accordo Quadro con un unico operatore ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione il servizio di progettazione, realizzazione e gestione, mediante piattaforma digitale e servizio di proctoring, delle prove scritte ed orali relative alle procedure concorsuali pubbliche del Comune di Trieste per tutti i profili professionali.

Le prestazioni da eseguire dipenderanno dalle necessità che verranno evidenziate dal RUP nell'arco di tempo previsto contrattualmente, nell'ambito dell'importo del contratto.

L'esecuzione del servizio sarà oggetto di contratti applicativi che l'operatore economico si impegna ad assumere alle condizioni offerte in sede di gara entro il limite massimo dell'importo previsto e per il periodo di validità dell'accordo.

I singoli contratti applicativi saranno caratterizzati dall'espletamento delle prove relative alle procedure concorsuali da effettuarsi da remoto mediante il supporto di strumentazione informatica, con le modalità esposte nei successivi articoli.

La conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo l'Amministrazione a concludere contratti applicativi per l'intero importo dell'Accordo Quadro. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.

L'appaltatore si obbliga ad espletare, attraverso i contratti applicativi, in piena autonomia organizzativa e gestionale tutte le prestazioni necessarie per dare il servizio in oggetto completamente compiuto in conformità al Capitolato Speciale d'Appalto e alle condizioni proposte nell'offerta tecnica, conservata in atti, oltre a tutte le condizioni di legge.

L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata con la massima diligenza da parte dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 32 , comma 14 bis del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, come modificato dal D. Lgs. 19.04.2017, n. 56 il Capitolato d'appalto richiamato nel bando di gara del fa parte integrante del contratto ancorché formalmente non allegato al medesimo.

ART. 2) – DURATA

L'Accordo Quadro ha la durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva del servizio in caso di attivazione del servizio in pendenza di sottoscrizione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza delle disposizioni fornite con ciascun Contratto Applicativo, dato dal RUP, in merito ai tempi di inizio e fine dei singoli servizi.

Le prestazioni in corso alla scadenza dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimate proseguendo l'attività anche oltre la data di scadenza; oltre il termine di scadenza dell'Accordo Quadro non potranno essere attivati ulteriori contratti applicativi.

La consegna del servizio deve avvenire nei termini previsti dal Contratto Applicativo. Il RUP comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna del servizio.

La consegna del servizio deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore.

Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei servizi.

Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, viene fissato dal RUP un termine non inferiore a 3 giorni e non superiore a 5, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.

ART. 3) - SOSPENSIONE

Il Comune di Trieste ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto applicativo qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione delle prestazioni potrà essere ordinata per:

- cause di forza maggiore;
- inadempienze in materia di sicurezza;
- altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione delle prestazioni.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Comune di Trieste comunicherà la ripresa dell'esecuzione del servizio.

Per la durata della sospensione l'appaltatore non potrà pretendere compenso o indennizzo di sorta.

Il periodo di sospensione sarà computato e recuperato.

ART. 4) - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il corrispettivo massimo per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Accordo Quadro è pari a Euro 213.501,20 IVA esclusa oneri per la sicurezza derivanti da rischi per interferenze pari a zero.

L'importo dei singoli contratti applicativi risulta calcolato moltiplicando i singoli costi unitari indicati nella colonna a) della stima economica, a cui viene applicato il ribasso indicato nell'offerta economica, con le quantità commissionate.

I contratti applicativi sono stipulati "a misura". L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti per le varianti di cui al relativo articolo.

Il corrispettivo di cui al comma I del presente articolo rappresenta l'importo massimo dei servizi che dovranno essere espletati dall'Appaltatore in esecuzione dei contratti applicativi che verranno stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro.

ART. 5) – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Il corrispettivo di ogni singolo contratto applicativo viene calcolato come indicato all'art. 4 e liquidato a seguito di presentazione di fatture, regolari e conformi alle prestazioni fornite. Il pagamento, in presenza di DURC regolare, avverrà entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture riscontrate regolari e conformi ai servizi prestati.

Con l'applicazione della legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), in vigore dal 1° gennaio 2015, si segnala l'introduzione dello split payment per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti del Comune di Trieste, con l'obbligo quindi per il Comune stesso di pagare al fornitore solo il valore imponibile fatturato. Le fatture devono essere emesse in base alle normative vigenti e trasmesse esclusivamente in formato elettronico da inviare al Comune di Trieste, Codice Univoco Ufficio B87H10; devono essere intestate al Servizio Risorse Umane e riportare il CIG, il numero della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio e tutti i dati richiesti.

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari ad acquisire preventivamente il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dagli Enti abilitati al rilascio nonché copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti ai subappaltatori, in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulla somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il DURC.

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

ART. 6) – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3, anche nei confronti delle ditte fornitrici e subappaltatrici per tutta la filiera di approvvigionamento.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che l'appaltatore indicherà come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) di riferimento da utilizzare per i pagamenti è il seguente:

_____.

ART. 7) – CAUZIONE

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, viene fissata una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale. La garanzia può essere ridotta così come previsto dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. L'importo della cauzione ammonta a Euro _____

A tal fine l'appaltatore ha:

- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. ____ dd. ____
- prodotto la fideiussione bancaria / polizza fideiussoria n. _____ rilasciata in data _____ da _____ conservata in atti.

La polizza fideiussoria dovrà riportare la clausola espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, il Comune può, in qualunque momento e con l'adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente Capitolato e dal relativo contratto; in tal

caso l'appaltatore rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di notificazione del relativo avviso. Tale clausola dovrà essere esplicitamente riportata nella polizza fideiussoria o nella fideiussione bancaria.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, il Comune può incamerare, a titolo di penale, con semplice atto amministrativo, il deposito cauzionale, fatto salvo il suo diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 8) – COPERTURA ASSICURATIVA

L'impresa aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose causati dal servizio oggetto dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa, e sarà a suo carico il completo risarcimento dei danni, senza diritto a eventuale rivalsa. L'appaltatore inoltre risponde direttamente di qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro. L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a produrre a sua cura e spese, a garanzia di ciò, una polizza assicurativa stipulata con una o più istituti assicurativi di primaria importanza e debitamente autorizzati ai sensi di legge dall'Ivass all'esercizio del ramo Responsabilità Civile Generale, che assicuri la copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune di Trieste, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi. Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore ad euro 1.500.000,00.- e si intenderà per ogni evento dannoso o sinistro. Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti, ovvero per danni eccedenti il massimale assicurato.

A garanzia di quanto sopra indicato l'appaltatore ha stipulato la polizza di responsabilità civile dell'impresa n., conservata in copia in atti.

ART. 9) – PENALI

Le penalità in caso di irregolarità nell'espletamento del servizio indicato in oggetto verranno calcolate ai sensi dell'art. 29 (Penalità) del Capitolato.

ART. 10) – RISOLUZIONE

Si applicano le cause di risoluzione del contratto previste nell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile e con le modalità ivi indicate nel caso di grave inadempimento e/o recidiva nell'inosservanza delle condizioni previste dal Capitolato.

Le parti convengono che si procederà alla risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile a seguito di invio all'appaltatore, tramite pec, della comunicazione con la quale il Comune di Trieste dichiara che intende avvalersi della clausola risolutiva nei casi previsti dall'art. 32 (Risoluzione del contratto) del Capitolato.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento del deposito cauzionale da parte del Comune, fatto salvo il diritto ad agire in giudizio per il riconoscimento degli eventuali danni subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'appaltatore.

Nel caso di fallimento dell'appaltatore il presente contratto si intenderà ipse iure automaticamente risolto.

ART. 11) - RECESSO

Qualora l'appaltatore receda dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune di Trieste si rivale sul deposito cauzionale a titolo di penale, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

Il Comune di Trieste può recedere dal contratto in qualunque tempo in base al disposto e con le modalità di cui all'art. 109, D.Lgs. 50/2016.

ART. 12) – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1), lettera d), D. Lgs. 50/2016.

Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione devono essere comunicati al Comune di Trieste almeno 45 giorni prima della data di decorrenza mediante trasmissione del relativo contratto, indicando il nominativo del referente del cessionario per il servizio con recapito telefonico anche di telefonia mobile ed e_mail. In ogni caso le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. e non abbia trasmesso il relativo contratto, indicando il nominativo del referente del cessionario ovvero de soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione per il servizio con recapito telefonico anche di telefonia mobile ed e_mail.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs. 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 – comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 13) – SUBAPPALTO

La prestazione contrattuale può essere subappaltata entro il limite del 50% (cinquantapercento) dell'importo complessivo contrattuale.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 18 del Capitolato cui espressamente si rinvia.

ART. 14) – OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DELL'ART. 53, COMMA 16 TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I.

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto l'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, esecutiva dal 13.06.2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente atto; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte del concessionario la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

ART. 15) – PATTO D'INTEGRITÀ

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto d'Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto d'Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

ART. 16) – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti dall'appaltatore formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuto il Comune di Trieste, come indicato nell'Informativa Privacy allegata al Capitolato.

All'aggiudicatario è, inoltre, affidato l'incarico di Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei servizi relativi al presente contratto e ai Contratti Applicativi ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016 del 27 aprile 2016, dei quali il Comune di Trieste è il titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento è tenuto a trattare i Dati Personali solo ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei suddetti servizi, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni del Titolare riportate nell'allegato del Capitolato e di ogni altra indicazione scritta che potrà essergli dallo stesso fornita.

ART. 17) – RISERVATEZZA

Tutto il personale dell'Appaltatore operante dovrà assicurare la totale riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi conosciuti durante l'espletamento dei propri compiti e, in particolare, il rispetto delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali contenute nel Regolamento U.E. 2016/679 (Regolamento sulla protezione dei dati personali).

L'Appaltatore dovrà obbligatoriamente sottoporre alla firma del personale che sarà impiegato nel servizio, una dichiarazione di riservatezza con la quale ciascun operatore si impegnerà a non comunicare in alcun modo a nessun soggetto esterno le informazioni di cui fosse venuto a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e ruolo e, in ogni caso, a non utilizzare direttamente od indirettamente dette informazioni al fine di avvantaggiare uno o più candidati in un eventuale successivo appalto da espletarsi.

Le dichiarazioni, debitamente datate e sottoscritte, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione almeno 10 giorni prima dell'avvio del servizio.

ART. 19) – RINVIO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, alle disposizioni dettate in materia dal D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., nonché a quelle del Codice Civile e le altre disposizioni vigenti sia in materia di appalti e contratti pubblici sia in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 20) – CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l'appaltatore il foro competente è quello di Trieste, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 21) – SPESE

Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'appaltatore.

ART. 22) – DOMICILIO

L'appaltatore dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a, ove elegge domicilio agli effetti del presente atto, con recapito _____

Ogni successiva variazione, sempre nell'ambito del Comune di Trieste, dovrà essere comunicata con un preavviso di cinque giorni all'indirizzo PEC del Comune di Trieste.

ART. 23) – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Oltre all'offerta economica, sub “.....” al presente atto, si considerano parte del presente contratto, ancorchè non materialmente allegati allo stesso, ma depositati agli atti della stazione appaltante, l'Offerta Tecnica ed il Capitolato Speciale d'Appalto citati all'art. I del presente atto.

ART. 24) – ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, il concessionario dichiara di approvare specificatamente gli articoli 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 e 17 del presente atto, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SARTORE MANUELA

CODICE FISCALE: SRTMNL70T51B160A

DATA FIRMA: 19/06/2021 09:13:15

IMPRONTA: BA8F40B8AA3CD7D1E0E3A2779692DDE0D71B644EFD9559BD5684470865457175
D71B644EFD9559BD5684470865457175C5627786E79DFA76E61A0BF98FAF2A39
C5627786E79DFA76E61A0BF98FAF2A3957E4CBEE95C87AFD07C9934EED026960
57E4CBEE95C87AFD07C9934EED026960467EBBB25E266645B819EA2B28E27ECD